

Corte d'Appello di Salerno, I sezione civile - Sentenza n. 24 del 10.1.25

Estensore: *Del Forno*

RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE - LESIONI - DANNO BIOLOGICO - PERSONALIZZAZIONE - DANNO MORALE

Il soggetto vittima di un sinistro può lamentare varie tipologie di danno, tra cui la lesione della salute, nei suoi risvolti anatomico funzionali/relazionali medi o peculiari (c.d. danno biologico puro, permanente e/o temporaneo) e l'ulteriore danno non patrimoniale dato dal dolore, la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale). Si tratta di due voci di danno distintamente risarcibili, stante il carattere autonomo della voce di danno morale rispetto al danno biologico.

Il danno morale, in particolare, è un tipo di pregiudizio non suscettibile di accertamento medico legale, che si sostanzia in una sofferenza soggettiva interiore e prescinde dagli aspetti dinamico relazionali. E' suscettibile di prova mediante presunzioni, che possono costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, e può essere risarcito autonomamente, posto che non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica.

Ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo è il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, ordinariamente liquidato con il metodo cd. tabellare in relazione a un "barème" medico - legale, che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni di ogni persona.

Tale voce di danno può essere incrementata in via di "personalizzazione", aumentando il valore standard del risarcimento per adeguarlo alle peculiarità del caso concreto, che vanno però ravvisate in circostanze eccezionali e specifiche, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto dei pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod prelumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno.